

L'ATTENZIONE AGLI ORIENTALI CATTOLICI NEI DOCUMENTI DELLE CONFERENZE EPISCOPALI

PABLO GEFAELL

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La coordinazione nazionale della cura pastorale degli orientali cattolici. 3. Il progetto di norme della Conferenza episcopale portoghese sulla coordinazione nazionale delle cappellanie di rito bizantino. 4. Il Dipartimento della CEE per l'attenzione pastorale dei cattolici orientali. 5. Partecipazione dei Gerarchi orientali alle Conferenze episcopali latine. 6. Le *Orientaciones* della CEE per la cura pastorale dei cattolici orientali in Spagna.

1. INTRODUZIONE

IL progetto del mio intervento in questo convegno sui “Cristiani orientali e Pastori latini” era quello di offrire un resoconto dell’attività normativa, o al meno orientativa, delle Conferenze episcopali latine sui criteri di attuazione per la cura pastorale dei fedeli orientali cattolici presenti nel territorio.

Nel mio intervento, dopo la debita introduzione, presenterò i documenti che ho trovato e poi li analizzerò, cominciando da quelli che toccano aspetti più organizzativi per passare poi a quello con contenuto più pratico. I documenti organizzativi possono essere divisi in due: quelli che riguardano le strutture dipendenti dagli organismi d’immigrazione e quelli che invece trattano la presenza orientale nei Paesi occidentali come fenomeno a sé.

Nel 1995 Giovanni Paolo II scriveva:

«Un pensiero particolare va poi ai territori della diaspora dove vivono, in ambito a maggioranza latina, molti fedeli delle Chiese orientali che hanno lasciato le loro terre d’origine. Questi luoghi, dove più facile è il contatto sereno all’interno di una società pluralistica, potrebbero essere l’ambiente ideale per migliorare e intensificare la collaborazione fra le Chiese nella formazione dei futuri sacerdoti, nei progetti pastorali e caritativi, anche a vantaggio delle terre d’origine degli Orientali.

Agli Ordinari latini di quei Paesi raccomando in modo particolare lo studio attento, la piena comprensione e la fedele applicazione dei principi enunciati da questa Sede (...) sulla cura pastorale dei fedeli delle Chiese orientali cattoliche, soprattutto quando costoro sono sprovvisti di una propria Gerarchia.

Invito i Gerarchi e il clero orientale cattolico a collaborare strettamente con gli Ordinari latini per una pastorale efficace che non sia frammentaria, soprattutto

quando la loro giurisdizione si estende su territori molto vasti ove l'assenza di collaborazione significa, in effetti, l'isolamento. (...).

Laddove in Occidente non vi fossero sacerdoti orientali per assistere i fedeli delle Chiese orientali cattoliche, gli Ordinari latini ed i loro collaboratori operino perché cresca in quei fedeli la coscienza e la conoscenza della propria tradizione, ed essi siano chiamati a cooperare attivamente, con il loro apporto specifico, alla crescita della comunità cristiana». ¹

A quell'epoca – quindici anni fa – l'odierno fenomeno migratorio era appena cominciato e, quindi, queste parole potevano sembrare rivolte a pochi Paesi concreti. La stragrande maggioranza delle Conferenze episcopali dei Paesi occidentali latini non hanno avuto esperienza di una consistente presenza di comunità orientali nel proprio territorio fino a pochi anni fa, ed erano abituate a una plurisecolare uniformità latina, liturgica e disciplinare. Perciò la recente vasta immigrazione di cristiani orientali ha messo in crisi la quiete della loro consueta pastorale.

Ora, nella brochure del convegno è scritto succintamente e forse con ingenuità: «Le Conferenze episcopali hanno cominciato a produrre documenti volti a porre l'attenzione agli orientali immigrati in occidente. I pastori latini avvertono il bisogno di venire incontro alla peculiare cura pastorale di questi fedeli. Questo convegno vuole contribuire a trovare adeguate risposte canoniche a tale situazione».

Potrebbe sembrare ingenua tale affermazione, ma ciò che non ha nulla di ingenuo è il nostro desiderio di promuovere nei pastori latini una seria presa di coscienza della situazione, affinché vengano incontro ai bisogni e alle aspirazioni dei fedeli cattolici orientali affidati alla loro cura. Mons. Marco Brogi ha parlato già del dovere del vescovo latino di curare gli orientali nella propria diocesi. Questo riguarda una responsabilità personale di ogni vescovo diocesano. Ora si tratta di vedere cosa si è fatto collegialmente, nelle Conferenze episcopali, perché il lodevole sforzo individuale non è sufficiente e, sovente, i singoli vescovi non hanno risorse personali o tecnico-giuridiche per affrontare la complessità delle situazioni. È auspicabile, quindi, che le Conferenze episcopali affrontino il problema offrendo linee guida di attuazione pastorale, con una base canonica salda. ²

Ero desideroso di trovare tali orientamenti, ma la realtà è stata parecchio deludente. Infatti, si trovano facilmente documenti delle Conferenze episcopali che riguardano i rapporti con le Chiese orientali ortodosse, come ad esempio il recente *Vademecum* della Conferenza episcopale italiana (CEI) ³

¹ GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Oriente Lumen*, 2.v.1995, in «AAS» 87 (1995), pp. 745-774, n. 26.

² Il necessario intervento delle Conferenze episcopali in questa materia fu già segnalato, tra altri, da J. CARNERERO PEÑALVER, *La atención pastoral de los fieles de otras Iglesias «sui iuris» en territorio latino*, in «Estudios Eclesiásticos» 307, 78 (2003), pp. 715-742 [qui, p. 723].

³ CEI, UFFICIO NAZIONALE PER L'ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO – UFFICIO

appena presentato qui da Mons. Adolfo Zambón; oppure gli orientamenti della Conferenza episcopale spagnola (CEE) sui servizi pastorali agli orientali non cattolici;⁴ o gli opuscoli pubblicati dalla Conferenza episcopale degli Stati Uniti d'America (USCCB), sui matrimoni tra cattolici ed ortodossi,⁵ per la cura pastorale degli ortodossi che frequentano le scuole cattoliche,⁶ ecc.

Invece, riguardo gli orientali cattolici – che io sappia – soltanto la Conferenza episcopale spagnola ha prodotto un documento per offrire criteri pratici per la loro cura spirituale: sono le «*Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España*», emanate dalla LXXXI Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Spagnola il 17-21 novembre 2003.⁷ In tale documento si informa pure dell'istituzione del “Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales”, che analizzeremmo più avanti.

È mio personale dovere elogiare l'iniziativa della Conferenza episcopale spagnola, perché ha dimostrato una squisita sensibilità pastorale verso tale tipologia di fedeli. Sento questo mio dovere tanto più imperioso quanto più sono consapevole che le mie osservazioni critiche a quei documenti spagnoli, che ho pubblicato qualche anno fa,⁸ possono sembrare freddamente

NAZIONALE PER I PROBLEMI GIURIDICI, *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici*, 23 febbraio 2010, in www.chiesacattolica.it (visitato il 12 aprile 2010).

⁴ CEE, *Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones*, 27-31 marzo 2006. Non si trova sul Bollettino ufficiale della CEE, ma è accessibile al suo sito web: www.conferenciaepiscopal.es/documentos/Conferencia/OrientalesNoCatolicos.htm (visitato il 10 aprile 2010). In formato cartaceo è stato pubblicato in «*Relaciones interconfesionales*» 30 (2006) pp. 37-42.

⁵ USCCB, COMMITTEE ON ECUMENICAL AND INTERRELIGIOUS AFFAIRS, *for Catholics Considering Marriage with an Orthodox Christian*; in http://www.usccb.org/seia/Guide_Orthodox-Christian_Marriage.pdf; USCCB, *A Guide on Catholic-Orthodox Marriages for Catholic Clergy and Other Pastoral Ministers*, Bishops' Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs. Washington, DC: United States Catholic Conference, 1998, in <http://www.usccb.org/seia/5-264.pdf> (pagine web visitate il 10 marzo 2010); K. GARABED, J. MENO & R. ROBERSON (eds.), *Oriental Orthodox-Roman Catholic Interchurch Marriages and Other Pastoral Relationships*, Washington, United States Catholic Conference, 1995. Published jointly by the National Conference of Catholic Bishops and the Standing Committee of Oriental Orthodox Churches in America.

⁶ USCCB, *Guidelines Concerning The Pastoral Care of Oriental Orthodox Students in Catholic Schools - An Agreed Text of the Oriental Orthodox-Roman Catholic Theological Consultation in the United States*, St. Nersess Armenian Seminary, New Rochelle, NY, June 7, 1999, in www.usccb.org/seia/oriental.shtml.

⁷ «Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española», anno XVII, n° 71 (31 dicembre 2003), pp. 56-63.

⁸ P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola “Orientaciones para la atención pastoral de los católicos orientales en España (17-21 de noviembre de 2003)” e “Servicios pastorales a orientales no católicos. Orientaciones (27-31 de marzo de 2006)”*, «*Ius Ecclesiae*» 18 (2006), pp. 861-876; IDEM, *I documenti della Conferenza Episcopale Spagnola sui cristiani orientali, cattolici e non cattolici*, in S. MARINĐÁK (ed.), *Diritto particolare nel Sistema del CCEO. Aspetti teorici e*

tecniche e forse troppo severe, dimenticando il loro valore complessivo e la fatica che ha comportato la loro stesura. La mia intenzione non era quella di sottovalutarne lo sforzo, ma alle volte l'occhio critico dello studioso, che si ferma nei dettagli con il desiderio di proporre miglioramenti tecnici ad un testo legale, forse dimentica ingiustamente il riconoscimento del suo merito.

Recentemente, sono venuto a sapere che la Conferenza episcopale portoghese (CEP) ha fatto anche un bel primo passo per trovare risposte pastorali all'immigrazione dei cattolici orientali nel suo Paese, perché sta preparando delle "Normas para a coordenação nacional das capelanias de rito bizantino".⁹ Offrirò anche le mie riflessioni in merito.

In Italia, per ora, non compaiono orientamenti specifici per la cura pastorale degli orientali, ma, come vedremo, ciò non vuol dire che si sia trascurato del tutto l'aspetto.

Altre Conferenze episcopali sembrano aver voluto risolvere il problema in modo diverso, perché nei rispettivi Paesi sono stati da tempo costituiti Ordinariati per gli orientali senza gerarchia propria. È il caso della Francia, dell'Argentina, dell'Austria, ecc. Su questi Ordinariati ha già parlato la professoressa Astrid Kaptijn e perciò noi non dobbiamo soffermarci ora.¹⁰

In altri Paesi (Stati Uniti, Canada, Australia) la cura degli orientali cattolici è stata risolta tramite la creazione di circoscrizioni gerarchiche (eparchie o esarcati) delle Chiese *sui iuris* più rappresentate nel territorio. Tuttavia, in realtà restano parecchi fedeli orientali senza propria gerarchia.

Perciò non sembrerebbe fuori luogo che anche queste Conferenze emanassero delle norme per i casi in cui il pastore latino debba gestire rapporti con fedeli orientali cattolici. Si dovrebbero pure dare criteri per garantire delle relazioni armoniose e rispettose tra latini ed orientali nonché per fomentare la comunione e l'unità d'intenti nella varietà della Chiesa cattolica vivente ed operante in un determinato Paese.

Il Concilio Vaticano II aveva stabilito che «quelli che per ragioni o dell'incarico o del ministero apostolico hanno frequente relazioni con le Chiese orientali o con i loro fedeli, secondo l'importanza della carica che occupano siano accuratamente istruiti nella conoscenza e nella pratica dei riti, della di-

produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche, («Orientalia et Occidentalia» vol. 2), Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, Kosiče 2007, pp. 355-371.

⁹ Bozza di documento della CONFERÊNCIA EPISCOPAL PORTUGUESA, COMISSÃO EPISCOPAL DA MOBILIDADE HUMANA, *Normas para a coordenação nacional das capelanias de rito bizantino*, Moscavide 2009.

¹⁰ Vedi anche D. LE TOURNEAU, *Le soin pastoral des catholiques orientaux en dehors de leur Église de rite propre. Le cas de l'ordinariat français*, in «Ius Ecclesiae» 13 (2001), pp. 391-419; J. PASICOS, *L'Ordinariat des catholiques de rite oriental résidants in France*, «L'Année Canonique» 40 (1998), pp. 151-163; J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano 1997, pp. 365-366.

sciplina, della dottrina, della storia e del carattere degli orientali» (OE 6). Tale dovere è stato raccolto nel CCEO can. 41 vincolando esplicitamente anche i fedeli della Chiesa latina.¹¹ Oggi, i fedeli latini che hanno “frequenti relazioni” con cristiani orientali sono sempre più numerosi, e quindi hanno bisogno di avere delle linee guida per acquisire l’istruzione auspicata dal Concilio. A questo scopo, il compito dei vescovi diocesani individualmente considerati non è sufficiente: occorre un’azione coordinata, al meno a livello nazionale. Perciò dovrebbe sentirsi l’urgenza di promuovere tale formazione anche da parte delle Conferenze episcopali.

2. LA COORDINAZIONE NAZIONALE DELLA CURA PASTORALE DEGLI ORIENTALI CATTOLICI

L’istruzione *Erga migrantes*¹² nn. 52-55 attribuisce giustamente al singolo Ordinario del luogo la responsabilità della cura pastorale degli orientali senza gerarchia propria presenti nel suo territorio. Tuttavia, nella parte dedicata alle norme concrete, intitolata “Ordinamento giuridico-pastorale” (EMOGP) la stessa istruzione stabilisce chiaramente l’obbligo delle Conferenze episcopali di affrontare il coordinamento della cura pastorale degli orientali in tutto il territorio della Conferenza.

In genere, secondo l’*Erga migrantes*, le Conferenze devono stabilire una “speciale Commissione Nazionale per le migrazioni”, o un “vescovo Promotore”, che si occupino del fenomeno migratorio (EMOGP art. 19). Tale Commissione per i migranti è ormai presente nell’organigramma di quasi tutte le Conferenze episcopali. Tuttavia, vi sono alcune Conferenze episcopali che sono andate oltre, e hanno (o al meno avevano) costituito una specifica Commissione episcopale per gli orientali. Infatti, la Conferenza episcopale degli Stati Uniti d’America aveva creato un Comitato episcopale per i rapporti tra le Chiese cattoliche orientali e latina, ma ora non esiste più¹³

¹¹ CCEO can. 41: «Christifideles cuiusvis Ecclesiae sui iuris, etiam Ecclesiae latinae, qui ratione officii, ministerii vel muneris frequentes cum christifidelibus alterius Ecclesiae sui iuris relationes habent, in cognitione et cultu ritus eiusdem Ecclesiae accurate pro gravitate officii, ministerii vel muneris, quod implent, instituantur» (il corsivo è mio).

¹² PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEI MIGRANTI ED ITINERANTI, Istruzione *Erga Migrantes Caritas Christi*, 3 maggio 2004, «AAS» 97, 2 (2004), pp. 762-822. Non possiamo entrare ora nella problematica sul valore normativo di quest’istruzione (cf. E. BAURA, *L’Istruzione “Erga Migrantes caritas Christi. Profili giuridici, «People on the Move»* 37, 98 [2005], pp. 97-107 [qui, p. 99]), né sulla giustificazione del previsto intervento del Pontificio Consiglio invece della Congregazione per le Chiese orientali in affari che si riferiscono ai fedeli orientali (cf. A. VIANA, *Problemas planteados por la Instrucción «Erga Migrantes caritas Christi», 3.V.2004, «Ius Canonicum»* XLV 89 [2005], pp. 271-292 [qui p. 284]).

¹³ Infatti, il *USCCB’s Bishops Committee on the Relationship Between Eastern and Latin Catholic Churches* non compare più nell’organigramma di settembre 2009: cf. www.usccb.org/committees.shtml.

(a questo riguardo è interessante sapere che, in seguito alla scomparsa di tale Comitato, le diverse circoscrizioni ecclesiastiche orientali appartenenti alla Conferenza episcopale statunitense hanno deciso di costituirsi in regione ecclesiastica *a se* – la 15^a –, per non perdere la propria rappresentanza specifica nella USCCB). La Conferenza episcopale Argentina (CEA) ha ancora funzionante la Commissione episcopale “Iglesias orientales”, con tre vescovi ed un segretario esecutivo.¹⁴ Queste peculiari Commissioni episcopali per gli orientali, distinte dalla Commissione per le migrazioni, si giustificano dal momento che in quei Paesi esistono delle comunità cattoliche orientali ormai stabilite nel paese da molto tempo e che, perciò, non rientrano nella categoria dei “migranti”.

L’*Erga migrantes* prevede, inoltre, che la Commissione per i migranti, oppure il Vescovo Promotore, possano «proporre alla Conferenza Episcopale e alle rispettive Strutture Gerarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche, se è il caso, la nomina di un *Coordinatore Nazionale* per i Cappellani/Missionari» (EMOGP art. 20, n. 4). Non è indicato un unico criterio per stabilire questo coordinatore nazionale, quindi si potrebbero adottare le seguenti soluzioni:

a) Un unico coordinatore nazionale per i cappellani di tutti i gruppi di migranti. In fondo, tale coordinatore sarebbe una sorta di organo esecutivo della Commissione Nazionale per le migrazioni o del Vescovo Promotore;

b) Un coordinatore nazionale per un gruppo linguistico o nazionale, indipendentemente dal rito a cui appartengano quei fedeli (così accade, per esempio, in Germania). Questa soluzione ha il problema di non distinguere tra la coordinazione dei cappellani di un gruppo linguistico unico ma di diverso rito, come, ad esempio, gli indiani del Kerala, che parlano tutti la lingua malayalam ma appartengono a diverse Chiese *sui iuris*: siro-malabarese, latina e siro-malankarese.

c) Un coordinatore nazionale per ogni Chiesa *sui iuris* che abbia con un cospicuo numero di fedeli nel territorio indipendentemente della lingua o nazione (questa è la scelta adoperata in Italia, che per ora ha costituito due coordinatori nazionali dei cappellani: uno per quelli della Chiesa ucraina e l’altro per i siro-malabaresi). Tali coordinatori nazionali dipendono dalla Commissione episcopale per le migrazioni;

d) Oppure uno speciale coordinatore nazionale per i fedeli orientali di tutte le Chiese *sui iuris* presenti nel paese (così accade, in certo senso, nel progetto di norme del Portogallo).

Vediamo, quindi, l’esempio del Portogallo più in dettaglio.

¹⁴ CEA, *Comisión episcopal “Iglesias orientales”*, cf. www.episcopado.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=187:iglesias-orientales&catid=84&Itemid=80 (visitato il 3 aprile 2010).

3. IL PROGETTO DI NORME
DELLA CONFERENZA EPISCOPALE PORTOGHESE
SULLA COORDINAZIONE NAZIONALE DELLE CAPPELLANIE
DI RITO BIZANTINO

Come abbiamo segnalato sopra, dal 2009 la Conferenza episcopale portoghese sta preparando un testo con le “*Normas para a coordenação nacional das capelanias de rito bizantino*”.

La bozza del documento comincia dichiarando che, vista la presenza significativa nel Paese di comunità d’immigranti cattolici di rito bizantino accompagnate da un gruppo di sacerdoti greco-cattolici, si è deciso istituire per loro un Coordinatore nazionale secondo l’art. 11 dell’EMOGP.

Si può constatare, quindi, che si tratta di una struttura di coordinamento dei cappellani dei fedeli appartenenti a tutte le Chiese orientali di “rito” bizantino in genere – cioè di “tradizione” bizantina (cfr. CCEO can. 28) –, senza che il documento faccia alcuna distinzione tra le diverse Chiese *sui iuris* che condividono tale tradizione.

La tradizione bizantina comprende Chiese *sui iuris* molto diverse, in lingua e in tradizioni (ucraina, romena, italo-albanese, araba-melkita, greca, ecc.). Secondo le Norme portoghese tutti i cappellani eventualmente appartenenti a qualsiasi Chiesa *sui iuris* bizantina sarebbero coordinati dallo stesso Coordinatore nazionale. E ciò potrebbe sembrare inadeguato, al meno in teoria, perché questi cappellani non sempre si sentirebbero formare un unico gruppo sociale. È, infatti, significativo che la EMOGP art. 11 §1 preveda un coordinatore nazionale per i cappellani della stessa lingua o nazione. È vero che la realtà sociale dell’immigrazione orientale in Portogallo è caratterizzata dalla predominante e quasi esclusiva presenza di fedeli romeni e ucraini, e questo semplifica le cose; ma, ad ogni modo, non so se i romeni saranno contenti quando il coordinatore sia ucraino, e viceversa. La cosa teoricamente più giusta sarebbe stabilire un coordinatore per ogni Chiesa *sui iuris* con presenza numerica consistente nel paese, come si fa in Italia. Tuttavia, pare che i vescovi portoghesi abbiano ritenuto che il coordinatore unificato per tutti i bizantini sia l’unica soluzione viabile nelle presenti condizioni.

Dal titolo della bozza di documento pare che la CEP non ha previsto per il momento concedere “parrocchie” agli orientali, forse perché le comunità sono ancora instabili e forse effimere, perché gli migranti orientali potrebbero eventualmente rientrare in loro patria dopo un relativamente breve lasso di tempo. Tuttavia, qualora le comunità si stabilizzino nel paese d’immigrazione e crescano in numero di fedeli, sarebbe auspicabile che – ovviamente, sempre a giudizio del Vescovo diocesano – le cappellanie diventino parrocchie personali, anche se, in conformità con l’EMOGP art. 6, sembra

che i fedeli orientali potrebbero scegliere liberamente di appartenere alla parrocchia personale (orientale) o a quella territoriale (latina),¹⁵ cosa che mi lascia un po' perplesso. Mi lascia perplesso, infatti, perché ritengo che l'art. 6 dell'EMOGP è stato redatto pensando agli immigrati latini mentre, a mio avviso, per le parrocchie d'immigrati orientali forse occorrerebbe una normativa diversa giacché, al contrario delle parrocchie personali per migranti di lingua diversa ma di rito latino, queste parrocchie per i fedeli orientali non devono tendere ad essere assimilate nella parrocchia latina locale;¹⁶ anzi, come afferma Cyril Vasil', «per un Vescovo latino – a cui vengono affidati i migranti cattolici orientali – il traguardo finale della sua cura pastorale verso gli orientali cattolici dovrebbe essere – paradossalmente ma allo stesso tempo logicamente – quello di aiutarli a “uscire dalla sua cura pastorale”, dando loro ogni aiuto possibile prima per organizzarsi nelle proprie parrocchie e infine perché un gruppo di queste parrocchie si costituisca in esarcato o in eparchia della rispettiva Chiesa *sui iuris* orientale, con Gerarchia propria».¹⁷ È vero che il decreto *Christus Dominus* n. 23,3 prevede la costituzione di gerarchia orientale in occidente quando, per ragioni particolari e a giudizio della Sede Apostolica, tutte le altre soluzioni (sacerdoti propri, parrocchie rituali, vicario episcopale specifico, ordinario di diversi riti) non si possono mettere in atto.¹⁸ Sembrerebbe, quindi, che la costituzione di gerarchia orientale in occidente sia un'eccezione e non qualcosa a cui tendere naturalmente. Tuttavia, il decreto *Orientalium Ecclesiarum* n. 4 va piuttosto nella linea di favorire la costituzione di gerarchia propria ovunque sia necessario per il bene spirituale dei fedeli orientali.¹⁹

¹⁵ «Quando, atteso il numero dei migranti o la convenienza di una specifica cura pastorale rispondente alle loro esigenze, si ritenga necessario l'erezione di una Parrocchia personale, nell'atto corrispondente curi il Vescovo diocesano o eparchiale di stabilire chiaramente l'ambito della Parrocchia e le disposizioni circa i libri parrocchiali. Qualora esista la possibilità, si tenga presente che i migranti possono scegliere, con piena libertà, di appartenere alla Parrocchia territoriale nella quale vivono, oppure alla Parrocchia personale» (EMOGP, art. 6 § 1).

¹⁶ Cfr. J. CARNERERO PEÑALVER, *La atención pastoral de los fieles de otras Iglesias «sui iuris» en territorio latino*, o.c., p. 729.

¹⁷ C. VASIL', *Alcune considerazioni sull'Istruzione EMCC dal punto di vista del diritto delle Chiese Orientali Cattoliche*, «People on the Move», 37/98 (2005), pp. 109-125 [qui, p. 113].

¹⁸ «Dove si trovano fedeli di diverso rito, il vescovo deve provvedere alle loro necessità spirituali, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito; sia per mezzo di un vicario episcopale, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale; sia da se stesso esercitando l'incarico di ordinario di diversi riti. Ma se tutto questo, secondo il giudizio della Sede Apostolica, per ragioni particolari non si può fare, si costituisce una gerarchia propria per ciascun rito» (CD n. 23,3).

¹⁹ «Si proceda perciò in tutto il mondo alla tutela e all'incremento di tutte le Chiese particolari [nel senso odierno di Chiesa *sui iuris*] e a questo scopo si erigano parrocchie e una gerarchia propria, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli» (OE n. 4).

Il progetto portoghese di norme prevede che l'Assemblea della CEP scelga il Coordinatore nazionale tra i missionari greco-cattolici "tramite voto consultivo" (dei cappellani) e dopo consultare l'entità ecclesiastica responsabile nel paese d'origine (n. 2). Visto che il Coordinatore nazionale è soprattutto per le cappellanie romene ed ucraine, dovranno consultare i Sinodi dei vescovi di quelle due Chiese.

A parte altri particolari che non sto qui a descrivere, la bozza portoghese di norme prevede che il Coordinatore abbia la collaborazione di due assessori scelti dai cappellani e nominati dalla Commissione episcopale per la mobilità umana. Questi tre formano la "Coordinazione nazionale". Sia il Coordinatore nazionale che i due assessori avranno l'incarico per tre anni, rinnovabili per un altro triennio (nn. 3 e 5).

Questa Coordinazione nazionale non godrà di giurisdizione specifica, ma soltanto di "fraterna vigilanza, di moderazione e di vincolo tra le diverse comunità", lasciando intatta la relazione di dipendenza giuridica dei missionari con l'Ordinario del luogo, come previsto dall'*Erga migrantes*, n. 74 (n. 7). Tuttavia, essa potrà raccogliere fondi dalle Comunità bizantine e da altri entità religiose o civili (n. 9), e avrà l'obbligo di fare relazione annuale delle attività e dei conti alla Commissione episcopale della mobilità umana (n. 10).

Il progetto portoghese tratta poi dei missionari (nn. 11-13) e della necessità di un Regolamento Interno approvato dalla Commissione episcopale della mobilità umana per definire l'organizzazione interna delle cappellanie, specialmente per ciò che riguarda i libri dei registri, processi e rapporti con le Parrocchie. Nella bozza di norme rimane chiara la dipendenza di questa Coordinazione nazionale dall'organo per i migranti della Conferenza episcopale (nn. 14-15).

Questa bozza di norme è un bell'esempio che può offrire idee alle altre Conferenze episcopali affinché anch'esse stabiliscano le proprie strutture di cura pastorale degli orientali.

Comunque, bisogna ripetere che seppur costituisca un primo passo positivo e realista, l'istituzione di coordinatori nazionali per la cura pastorale dei immigrati orientali non è la soluzione definitiva, giacché occorre avere in conto l'eventuale presenza di comunità di cattolici orientali già da molto tempo radicate nei Paesi occidentali – a volte da molte generazioni – che perciò non possono rientrare nella categoria di "immigrati". E anche quelle comunità che in diversi Paesi sono ora incluse in questa categoria, tra qualche decennio non lo saranno più, e di conseguenza bisognerà cambiare l'organismo da cui ora dipendono.

Appunto per questo, mi sembra profetica la soluzione adoperata dalla Conferenza episcopale spagnola (CEE) che ha creato il "Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales" come figura indipendente da quella dei Coordinatori nazionali dei cappellani dei migranti. Peraltro, tale

Dipartimento è stato costituito un anno prima della pubblicazione dell'istruzione *Erga migrantes*. Passiamo ora a esaminare brevemente questo Dipartimento.

4. IL DIPARTIMENTO DELLA CEE PER L'ATTENZIONE PASTORALE DEI CATTOLICI ORIENTALI

Come abbiamo detto, il documento della CEE sulla cura pastorale degli orientali cattolici ha un annesso contenente le norme del sopraddetto Dipartimento per la cura pastorale dei cattolici orientali. Queste norme iniziano facendosi carico che dalle recenti immigrazioni comincia ad emergere in Spagna una giovane comunità cattolica orientale che ormai ha una stabilità sociale ed economica e che è formata non solo dagli immigrati ma anche dai loro figli, ormai nati nel territorio della Conferenza episcopale, che hanno bisogno di vivere conforme al proprio rito. Perciò, tenendo conto del fatto che l'attenzione pastorale dei cattolici orientali in Spagna riguarda tutte le diocesi spagnole, la Segreteria Generale della CEE ha proposto alla Commissione Permanente della stessa Conferenza la creazione di questo Dipartimento, secondo l'art. 44, 1° degli statuti della CEE.²⁰

Bisogna innanzitutto puntualizzare che, anche se nel bollettino della CEE non è segnalata la qualifica canonica dell'appendice contenente le "norme" del Dipartimento, esse sono tecnicamente un *Regolamento*, nel senso ampio di fonte normativa interna (cfr. CIC can. 95), e perciò mi sembra che tale regolamento rientrerebbe tra gli atti normativi della Conferenza episcopale che hanno bisogno della *recognitio* della Sede Apostolica secondo l'interpretazione estensiva operata dal PCTL del 5 luglio 1985.²¹

Il *Regolamento* indica che la Commissione permanente della CEE nominerà Direttore del Dipartimento un vescovo o presbitero con sensibilità verso il mondo orientale e con conoscenze canoniche ed ecumeniche, e notificherà tale nomina alla Congregazione per le Chiese orientali (n. 2). Quindi, il Direttore non deve essere necessariamente un orientale (e forse è meglio che sia così, per evitare tensioni tra le diverse comunità orientali), ma deve applicarsi a se stesso ciò che stabilisce il già menzionato can. 41 CCEO.

Il Direttore del Dipartimento dipende dalla Segreteria Generale della CEE (n. 3), e – come abbiamo detto – questa è una caratteristica che lo distingue dal sopracitato "coordinatore nazionale" previsto dall'*Erga Migrantes*, che invece dipenderebbe dalla Commissione nazionale per le migrazioni. Nella premessa del *Regolamento* si informa che il Direttore di questo Dipartimento è, allo stesso tempo, Direttore del Segretariato della Commissione episco-

²⁰ CEE, *Departamento para la atención pastoral de los católicos orientales*, introduzione.

²¹ «AAS» 77 (1985), p. 771.

pale di rapporti interconfessionali. Tuttavia, bisogna lasciar chiaro che il Dipartimento per la cura pastorale degli orientali (cattolici) non ha nessuna dipendenza da questa Commissione episcopale di rapporti interconfessionali (sarebbe improprio): egli infatti deve semplicemente «*essere in contatto*» con essa (cfr. n. 4, 3°).

Il Dipartimento, ovviamente, può essere soppresso dalla Conferenza episcopale, oppure smetterebbe di esistere nel caso in cui la Sede Apostolica affidasse la cura pastorale dei cattolici orientali in Spagna ad un Ordinario latino o stabilisse un Gerarca orientale in Spagna (n. 5). Si vede, dunque, che tale Dipartimento è – per così dire – l’embrione di una circoscrizione ecclesiastica per gli orientali (Ordinariato, Esarcato o Eparchia). Ciò che ad esso manca per diventare una circoscrizione ecclesiastica *tout court* è la giurisdizione.

Nel n. 41 delle *Orientaciones* si afferma che il Direttore del Dipartimento è al servizio di tutte le diocesi e dei loro vescovi, orienta qualsiasi consulta pastorale, canonica o ecumenica, e *coordina* la cura pastorale in rapporto ai fedeli cattolici orientali. Qualcuno potrebbe intendere male tale capacità di “coordinare” la cura pastorale scambiandola per vera “giurisdizione” sui sacerdoti incaricati della cura pastorale degli orientali in ogni diocesi spagnola. Tuttavia questo non è così, e gli Ordinari del luogo conservano la piena ed esclusiva competenza sui sacerdoti e sui fedeli orientali domiciliati nelle loro rispettive diocesi (CCBO can. 916 § 5). Quindi, il Direttore del Dipartimento ha il difficile compito di coordinare la pastorale a livello nazionale senza avere alcun potere giurisdizionale.

Le funzioni affidate al Direttore del Dipartimento sono (*Regolamento* n. 4):

- Essere al servizio della CEE e di ogni Ordinario diocesano in ciò che riguarda le sue funzioni;
- Mantenere contatti periodici con la Congregazione per le Chiese orientali e ricevere da essa informazioni e documentazione.
- Essere in contatto con il Segretariato della Commissione episcopale di rapporti interconfessionali, vista l’affinità dei cattolici orientali con gli ortodossi.
- Conoscere il numero approssimato dei cattolici orientali in Spagna, la loro distribuzione geografica e appartenenza alle diverse Chiese sui iuris per informarne alle singole diocesi e provincie. Nelle *Orientaciones* nn. 1-2 il compito di raccogliere questi dati si affida ad ogni parroco latino, che a sua volta può incaricarlo a dei fedeli orientali, quindi si suppone che il Direttore chiederà un resoconto ai parroci latini.

- Prevedere il numero necessario dei sacerdoti per ogni Chiesa sui iuris e la loro distribuzione.
- Servire di collegamento e comunicazione tra la CEE e i rispettivi Sinodi delle Chiese orientali, soprattutto quando occorre sollecitare l'invio di un sacerdote. Le *Orientaciones* n. 9 chiarisce giustamente che colui che deve dirigere la petizione al Sinodo è il Vescovo diocesano interessato ad avere un sacerdote orientale in diocesi. Tuttavia, va ricordato che il CCEO can. 193 § 3 – inesistente nel CIC, ma che la *Erga Migrantes* n. 55 vuole applicato per analogia alla Chiesa latina – prevede che il contatto sia presso col Patriarca, che il competente per dare il consenso²² (non il Sinodo, anche se ovviamente si suppone che il Patriarca agirà d'accordo col Sinodo);
- Convocare periodicamente i sacerdoti cattolici orientali e latini che sono al servizio dei cattolici orientali, per scambiare esperienze pastorali.
- Presentare una memoria annuale del Dipartimento alla Segreteria Generale della CEE.

Come si può vedere, non è un ruolo semplice da svolgere senza interferire con la potestà dei Vescovi diocesani, soprattutto quando si tratta di distribuire il clero e di convocarlo alle riunioni.

Altro punto delicato è che – non di rado – la Gerarchia orientale del paese di origine desidera avere un proprio sacerdote come coordinatore nazionale degli altri sacerdoti che svolgono la cura pastorale a favore dei propri fedeli nel paese d'immigrazione. Tale nomina dovrebbe farsi sempre in armonia con il Direttore del Dipartimento, che non perderebbe il suo ruolo anche se esistesse tale coordinatore per una comunità concreta.

5. PARTECIPAZIONE DEI GERARCHI ORIENTALI ALLE CONFERENZE EPISCOPALI LATINE

Anche se nel decreto conciliare *Christus Dominus* n. 38 si stabiliva che «alla conferenza episcopale appartengono tutti gli ordinari dei luoghi di ciascun rito». Il CIC can. 450 § 1²³ ha ristretto la portata di tale indicazione conciliare, perché la norma generale ora è che i Gerarchi del luogo orientali presenti

²² «I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica» (CCEO can. 193 § 3).

²³ [alla Conferenza Episcopale] «(...) possono esservi invitati anche gli Ordinari di un altro rito, in modo tuttavia che abbiano soltanto voto consultivo, a meno che gli statuti della Conferenza Episcopale non stabiliscano diversamente» (CIC can. 450 § 1).

nel paese non appartengono alla Conferenza episcopale latina. Essi possono – certamente – essere invitati con voto consultivo, ma l'appartenenza con pieni diritti è soltanto una possibilità che va stabilita espressamente negli statuti di ogni Conferenza episcopale. Non voglio entrare qui nell'argomento, già trattato anni fa da Péter Erdő,²⁴ ma è un punto in cui la collaborazione sarebbe auspicabile, come si fa, ad esempio, nelle Assemblee di Gerarchi di diverse Chiese sui iuris del CCEO can. 322. Anche se tali Assemblee sembrano ristrette ai territori a maggioranza orientale,²⁵ non vedo perché non potrebbe esistere una soluzione simile anche nei Paesi “occidentali” con grande presenza di circoscrizioni orientali.

Se i gerarchi orientali presenti in un paese “occidentale” hanno soltanto voto consultivo nella Conferenza episcopale latina; oppure se hanno addirittura voto deliberativo ma, vista la stragrande maggioranza latina della Conferenza, rimangono sempre in minoranza nelle votazioni (cosa che sarebbe peggio, perché resterebbero vincolati a quelle decisioni), mi sembra che tale partecipazione non garantirebbe l'equo coordinamento pastorale tra la Chiesa latina e le Chiese orientali presenti nella regione. Inoltre, se i pastori di quelle circoscrizioni orientali non partecipano alla Conferenza episcopale latina e nemmeno possono partecipare con pieno diritto al Sinodo dei Vescovi della loro Chiesa (perché sono fuori il suo territorio proprio), allora rimarrebbero abbandonati da tutti. Perciò, ritengo che occorre trovare formule analoghe a quella del CCEO can. 322 (oppure allargare questa figura anche ai Paesi “occidentali”), in modo tale che ci sia un equo meccanismo di delibera e si stabilisca un'adeguata competenza sulle questioni di mutuo interesse.

Come ci informano Salachas e Nitkiewicz, le Conferenze Episcopali di Romania, di Etiopia e di Eritrea, di Bulgaria, di Turchia, di India C.B.C.I. e di Grecia hanno una configurazione tipicamente interrituale, simile alle Assemblee dei Gerarchi di diverse Chiese *sui iuris*.²⁶

Dopo aver trattato in merito ai documenti e iniziative che riguardano gli aspetti più strutturali della cura pastorale degli orientali, per finire, presenterò ora il menzionato documento della CEE che offre una guida più contenutistica della cura pastorale dei cattolici orientali.

²⁴ P. ERDŐ, *La participation des Évêques orientaux à la conférence épiscopale. Observation au 1^{er} § du canon 450*, «Apollinaris» 64 (1991), pp. 295-308.

²⁵ «...la “mens” del canone, che è quella di circoscriverlo alle regioni nelle quali i riti orientali sono prevalenti» PCCICOR – COETUS DE EXPENSIONE OBSERVATIONUM, *Risposta alle osservazioni particolari [allo schema del 1986]*, «Nuntia» 28 (1989), p. 58. Cf. anche P. SZABÓ, “Convento dei Gerarchi plurium Ecclesiarum sui iuris” (CCEO can. 322). Figura canonica dello ‘ius comune’ e la sua adattabilità alla situazione dell'Europa Centro-orientale”, in H. ZAPP – A. WEISS – ST. KORTA (eds.), *Ius canonicum in Oriente et Occidente: Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag*, Peter Lang, Frankfurt 2003, 587-612 [qui, p. 593].

²⁶ Cfr. D. SALACHAS, K. NITKIEWICZ, *Rapporti interecclesiali tra cattolici orientali e latini*, Roma 2007, p. 61.

6. LE ORIENTACIONES DELLA CEE PER LA CURA PASTORALE DEI CATTOLICI ORIENTALI IN SPAGNA

Come dice il suo nome, questo documento non pretende avere natura normativa bensì soltanto orientativa, illustrativa e, infatti, non è stato emanato secondo la procedura prevista per i documenti normativi (cfr. CIC can. 455). Forse nel futuro, dopo l'opportuno collaudo e dopo essere forse corretto in alcuni dei suoi punti, potrà servire come base per un decreto generale esecutivo della CEE (CIC can. 31). Per ora, esso rimane quale semplice proposta autorevole dell'episcopato, ma senza valenza normativa.

Non abbiamo tempo di annalizzare ogni singolo punto delle *Orientaciones*. Mi limiterò a una esposizione generale, soffermandomi forse in alcune cose più interessanti.

Il documento fa un notevole sforzo per compendiare, in modo accessibile ai pastori, la complessa disciplina dei rapporti tra la Chiesa latina e le diverse Chiese orientali cattoliche presenti in Spagna.

I primi tre punti del documento trattano della raccolta dei dati sulla "presenza di cattolici orientali" nei diversi luoghi, che, come abbiamo accennato sopra, è responsabilità di ogni parroco latino che, poi, dovrà informare le istanze superiori. Queste istanze sono il Vescovo diocesano e il Direttore del Dipartimento per la cura pastorale dei cattolici.

I nn. 4-11 hanno come titolo "la parrocchia orientale e il suo parroco". Nel n. 4 si afferma che il Direttore del Dipartimento può suggerire ad un Vescovo diocesano l'erezione di una parrocchia orientale per tutti gli orientali oppure una parrocchia per i fedeli di una specifica Chiesa *sui iuris*: in questo caso il parroco dovrà appartenere a quella Chiesa, ma rimane comunque sotto l'unica autorità del Vescovo diocesano (n. 8). Il fatto che il documento abbia voluto ricordare tale dipendenza esclusiva, sembra lasciar trasparire la problematica causata da alcuni parroci orientali che pensano di dover rendere conto solo alla Gerarchia della propria Chiesa *sui iuris*, ritenendosi autonomi dal Vescovo locale.

Secondo il n. 9 (a cui si è già accennato sopra) compete al solo Vescovo diocesano valutare se è necessario avere un sacerdote orientale in diocesi e richiederlo al Sinodo della Chiesa orientale in questione. Il ruolo del Direttore sarà solo di offrire suo parere, se richiesto. Come abbiamo visto, qui non si accenna all'obbligo di ottenere il consenso del Patriarca interessato (CCEO can. 193 § 3), ma almeno s'indica che il Vescovo latino deve rivolgere la petizione al Sinodo.

Sulla "Lingua e la liturgia nelle celebrazioni" il n. 12 chiede di celebrare in spagnolo se si tratta di celebrazioni per fedeli orientali di diversa provenienza, e il n. 13 ricorda l'obbligo del ministro di celebrare secondo le leggi del

proprio rito, tranne nel caso in cui abbia la facoltà di biritualismo concessa dalla Sede Apostolica. Fa bene il documento a ricordare che la Sede Apostolica è l'unica competente a concedere tale facoltà, perché il CIC non lo dice.

I nn. 14-22 concernono "Il battesimo". A questo riguardo, nel n. 15 si afferma che colui che richiede il battesimo ad un ministro di un'altra Chiesa *sui iuris* non ha il diritto di esigere la celebrazione nel proprio rito. Ciò si deve capire nel senso che non lo possono pretendere irragionevolmente. Ritengo importante che il n. 16 abbia ricordato che nel libro di battesimi si deve annotare a quale Chiesa *sui iuris* è ascritto il battezzato, perché tale prescrizione proviene dal CCEO can. 37, che vincola espressamente la Chiesa latina, ma ci sono molti parroci latini che non lo fanno.

Ho già criticato il fatto che il n. 19 pretenda ampliare alla Chiesa latina la possibilità che il ministro battezzi un figlio di ortodossi, rimanendo ortodosso. Infatti, ciò è possibile soltanto per i ministri del battesimo delle Chiese orientali cattoliche, almeno secondo la normativa codiciale vigente (cfr. CCEO can. 681 § 5 inesistente nel CIC can. 868).

Sulla cresima, s'indica che essa «deve essere amministrata insieme al battesimo, e i fedeli cristiani delle Chiese orientali possono riceverla addirittura dai presbiteri della Chiesa latina, secondo le facoltà di cui dispongano, specialmente se mancano di sacerdote cattolico orientale» (n. 23). A questo riguardo devo correggere ciò che avevo scritto contro tale possibilità perché, pensandolo bene, è giusto ritenere che il fatto di dover battezzare un bambino orientale costituisca una "grave causa" che legittima il sacerdote ad amministrare la cresima ad una età diversa da quella prevista dal diritto latino (cfr. CIC can. 891).

I numeri 24 e 25 riguardano l'eucaristia. Il n. 25 il documento applica ai sacerdoti latini una norma che esiste soltanto nel CCEO can. 701 (cioè, la possibilità di concelebrazioni tra sacerdoti cattolici di diverso rito): tale disposizione normativa manca totalmente nel CIC. È possibile applicarla per analogia? Penso di sì.

Nel punto sulla penitenza si ricorda che ogni cattolico può ricevere questo sacramento da qualsiasi confessore, anche se appartenente ad un altro rito (n. 26).

Il n. 27 tratta dell'unzione degli infermi, e soltanto rammenta che essa può essere amministrata ai fedeli di qualsiasi rito.

Il matrimonio è trattato nei nn. 28-33. Ho già fatto notare in altro mio articolo²⁷ che la Conferenza episcopale spagnola, nel redigere il n. 29 di questo documento, ha interpretato male la clausola finale del CIC can. 1109. In questo numero si afferma che «per assistere e benedire il matrimonio canonico di due cattolici orientali, l'Ordinario del luogo e il parroco di rito latino

²⁷ P. GEFAELL, *Nota ai documenti della Conferenza Episcopale Spagnola... o.c.*, pp. 868-870.

sono, di per sé, incompetenti, pure se i contraenti sono sudditi». ²⁸ Tuttavia, dal testo ufficiale del CCEO can. 829, parallelo al CIC can. 1109, rimane chiaro che se i nubendi sono sudditi dell'Ordinario del luogo, egli può senz'altro benedire il loro matrimonio, anche se nessuna delle parti è latina. ²⁹ Occorre sottolineare, all'interno del n. 29, l'importanza della nota 26 vale a dire: che i diaconi non devono mai essere delegati per assistere e benedire i matrimoni tra orientali (e, direi, nemmeno quelli in cui almeno una parte sia orientale), perché la disciplina orientale esige la benedizione *del sacerdote* per la validità della forma canonica del matrimonio (CCEO can. 828 § 2).

“La ricezione nella piena comunione cattolica” è trattata nei nn. 34-38: non ho possibilità di soffermarmi su questo ora, ma comunque l'ho commentato altrove. ³⁰

Nel documento si ricorda che gli orientali possono ricorrere alla Sede Apostolica e che ad essa compete nominare un Gerarca o erigere una circoscrizione orientale (nn. 39-40).

Il n. 41 tratta della funzione di servizio del già menzionato Direttore del Dipartimento per la cura pastorale dei cattolici orientali.

Il documento dedica i nn. 42-44 ai “doveri dei cattolici latini e orientali”, centrandosi nel dovere di unità e di rispetto per la legittima varietà. Gli ultimi numeri (45-46) accennano ad eventuali “iniziative pastorali”, come quelle del gemellaggio tra parrocchie latine e orientali, la vita monastica intereclesiale, formazione di seminaristi orientali in Spagna, e le riunioni periodiche dei responsabili della cura pastorale degli orientali con il Direttore del Dipartimento.

Queste *Orientaciones* possono essere un encomiabile punto di riferimento perché altre Conferenze episcopali redigano testi simili.

Per concludere, possiamo constatare che le Conferenze episcopali non hanno finora emanato quasi nessun documento sulla cura pastorale dei cattolici orientali. La Conferenza episcopale spagnola è da lodare per la sua iniziativa solitaria. Ritengo che noi, cultori del Diritto canonico orientale, dobbiamo promuovere tra le gerarchie latine la presa di coscienza sulla convenienza di tali documenti, con iniziative come quella di questo convegno. Visto in modo positivo: fortunatamente c'è molto da fare.

²⁸ «Loci Ordinarius et parochus, ..., vi officii, ... valide matrimoniis assistunt non tantum subditorum, sed etiam non subditorum, dummodo eorum alteruter sit ritus latini».

²⁹ Dello stesso avviso è L. LORUSSO, *Servizio pastorale agli orientali cattolici in Spagna*, «Angelicum» 84 (2008), pp. 423-436 [qui, p. 432-433].

³⁰ Cfr. P. GEFAELL, *L'ammissione alla piena comunione di quanti provengono da altre confessioni*, in AA.VV., *Iniziazione cristiana: profili generali*, («Quaderni della Mendola» 16), Glossa, Milano 2008, pp. 155-172.